



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 2430

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1323, in data 8 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n. 16-Pomezia (RM), l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria;

VISTA l'istanza, in data 22 marzo 2013, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione con una nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL, prodotta dalla soc. IDS, e due nuovi fari ad infrarosso mod. VCT6, prodotti dalla soc. Gardasoft Vision LTD;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. SINTEL S.p.A. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, prodotto dalla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM), alla versione con nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL e due nuovi fari ad infrarosso mod. VCT6. Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto n.1323 dell' 8 marzo 2012.
- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella nuova versione depositata presso questa Direzione.
- Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al estremo del decreto n. 1323 dell'8 marzo 2012 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 3.5.2013

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1323

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;

VISTA la richiesta in data 3 gennaio 2012, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM), ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria;

VISTO il voto n. 6/12, reso nell'adunanza del 16 febbraio 2012, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni: che per quanto riguarda l'approvazione in "modalità movimento" sia necessario eseguire ulteriori prove da parte di un laboratorio finalizzate a rilevare istantaneamente, con un efficace sistema di comparazione, anche la velocità del veicolo di controllo, in modo da poter scorporare l'errore di misura derivante dal possibile errato apprezzamento della velocità del veicolo di controllo misurata con il radar, e ad eseguire prove su strada in modo da poter valutare l'accuratezza della misura nelle possibili condizioni reali; che nell'utilizzo dell'illuminatore siano rispettate le disposizioni relative alla radiazione ottica contenute nel D.lgs. 81/2008; che nel manuale di installazione ed uso dovranno essere evidenziati i limiti di utilizzo come stabiliti all'esito delle prescritte prove di funzionalità su strada;

VISTA la nota n.50, in data 29 febbraio 2012, con la quale la soc. SINTEL Italia S.p.A. ha trasmesso ulteriore documentazione;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa quanto richiesto dal citato voto n.6/12;

D E C R E T A

- Art.1. E' approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED" da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria prodotto dalla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM).
- Art.2. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "SCOUT SPEED" sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.3. L'approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.
- Art.4. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella versione depositata presso questa Direzione.
- Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 8.3.2012

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 260

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201, che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, e tra questi quello sotto la lettera e) relativo all'accertamento delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1323, in data 8 marzo 2012, con il quale è stata concessa alla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n. 16-Pomezia (RM), l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2430, in data 3 maggio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. SINTEL Italia S.p.A. l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione con una nuova telecamera mod. UI-2240SE-M-GL, prodotta dalla soc. IDS, e due nuovi fari ad infrarosso mod. VCT6, prodotti dalla soc. Gardasoft Vision LTD;

VISTA la richiesta in data 21 ottobre 2013, integrata in data 3 dicembre 2013, con la quale la soc. Sintel Italia S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "SCOUT SPEED" ad una versione che prevede la possibilità di rendere opzionabile la ripresa video che è attivata in parallelo all'acquisizione dei fotogrammi che documentano l'infrazione, dell'adozione dell'unità di conteggio del radar priva del frontalino, di modo che le informazioni sono tutte concentrate sul monitor touch screen di Scout Speed, dell'introduzione della modalità MC (Moving Closing) che permette di selezionare lo scenario operativo, urbano o extraurbano, ottimizzando i tempi di acquisizione delle immagini anche in situazioni di velocità basse in ambito urbano. La società Sintel Italia ha contestualmente dichiarato di aver apportato alcune modifiche al manuale utente finalizzate a descrivere le novità introdotte ed a fornire alcune precisazioni per rendere maggiormente completo e comprensibile il testo .

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda, e l'esito dei test svolti dal corpo di Polizia Municipale di Bologna, come da relazione del 29 novembre 2013;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. SINTEL S.p.A., non compromettono o modificano le modalità di rilevamento della velocità e il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "SCOUT SPEED", da installare a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale per operare sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria, prodotto dalla soc. SINTEL Italia S.p.A., con sede in via Carlo Poma n.16-Pomezia (RM), alla versione che rende opzionale la ripresa video, che adotta una nuova unità di conteggio del radar, e introduce la modalità MC (Moving Closing). Contestualmente è autorizzata la modifica del manuale utente. Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto n.1323 dell' 8 marzo 2012.
- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale d'uso nella nuova versione depositata presso questa Direzione.
- Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato e dovranno riportare gli estremi del decreto n. 1323 dell'8 marzo 2012 , del decreto n.2430 del 3 maggio 2013, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma 20.1.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)